



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "Sandro Pertini"

Sede Legale: Via G. Puccini, 27 - 35012 CAMPOSAMPIERO (PD) ☎. 049/5791619 - ☎049/5793200- C.F. 80022450284
Cod. Min. PDIS00800C ✉: pei_pertini@tin.it 🌐 www.pertini-camosampiero.it

ANNO SCOLASTICO 2009-2010

CRITERI E MODALITA' PER LA
LA VALUTAZIONE

APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 12 GENNAIO 2010

“Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri
per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione”
(DPR 22 giugno 2009, n. 122, art.1, comma 5).

Commissione Valutazione
Prof.ssa Cinzia Brilli
Prof. Marco Orlandi



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "Sandro Pertini"

Sede Legale: Via G. Puccini, 27 - 35012 CAMPOSAMPIERO (PD) ☎. 049/5791619 - ☎049/5793200- C.F. 80022450284
Cod. Min. PDIS00800C ✉: pei_pertini@tin.it 🌐 www.pertini-camosampiero.it

Il Collegio Docenti del 12 gennaio 2010 , visto l'art. 4 del DPR 275/1999, visto il DPR 22 giugno 2009, n 122 in materia di valutazione, visto il DM n. 99 del 16 dicembre 2009 in materia di attribuzione dei crediti e della lode, visto il Regolamento di Disciplina approvato dal Consiglio di Istituto in data 15 dicembre 2009, visti i precedenti documenti approvati nell'anno scolastico 2008/2009 in materia di valutazione e, ritenuto opportuno, anche alla luce delle nuove disposizioni, aggiornare i documenti e fornire ai docenti un testo che raccolga e unifichi tutte le "modalità e i criteri di valutazione degli alunni" in adempimento di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del DPR 275/1999

DELIBERA

l'approvazione del documento allegato che riporta "**I criteri e le modalità di valutazione degli studenti**" così suddiviso:

1. Le finalità della valutazione
2. Divisione dell'anno scolastico
3. La valutazione del comportamento
tabella B – criteri per l'attribuzione del voto di condotta
4. La valutazione degli apprendimenti
tabella C – corrispondenza descrittori/voti
 - *valutazione formativa*
 - *valutazione finale o sommativa*
 - *attribuzione della lode all'Esame di Stato*
5. La valutazione degli alunni stranieri
6. La valutazione degli alunni con disabilità
7. L'attribuzione dei crediti scolastici
tabella A – credito scolastico (candidati interni)
8. I crediti formativi

Le parti del documento scritte in corsivo e sottolineate sono nuove rispetto a quanto già deliberato dal collegio dei docenti nell'anno scolastico 2008/2009 e quindi sottoposte all'approvazione del collegio congiuntamente al Documento stesso, tranne per i punti a seguire :

- il ruolo dei dipartimenti
- il ruolo dei consigli di classe
- le griglie di correzione da proporre alla commissione per gli Esami di Stato,

che saranno discussi e approvati in un successivo collegio dei docenti.

Il presente Documento, successivamente completato in ogni sua parte, sarà pubblicato sul sito e reso pubblico. I docenti sono tenuti ad adottare i criteri contenuti nel presente documento e a motivare eventuali valutazioni difformi. I coordinatori di classe sono tenuti ad informare di questo documento tutti i docenti dei rispettivi consigli, ivi compresi i docenti a tempo determinato.

- 1) Le finalita' della valutazione pag. 2
- 2) Divisione dell'anno scolastico pag. 2
- 3) La valutazione del comportamento pag. 3
 - a. *tabella B – criteri per l'attribuzione del voto di condotta*
- 4) La valutazione degli apprendimenti pag. 6
 - a. *tabella C – corrispondenza descrittori/voti*
 - b. *valutazione formativa*
 - c. *valutazione finale o sommativa*
 - d. *attribuzione della lode all'Esame di Stato*
- 5) La valutazione degli alunni stranieri pag. 11
- 6) La valutazione degli alunni con disabilità pag. 12
- 7) L'attribuzione del credito scolastico pag. 12
 - a. *tabella A – credito scolastico (candidati interni)*
- 8) I crediti formativi pag. 16

1. FINALITA' DELLA VALUTAZIONE

Secondo l'OM 92/2007, “la valutazione è un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.”

I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell'offerta formativa della singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell'indirizzo seguito.”

La valutazione, quindi, deve essere un sistema trasparente attraverso il quale:

gli insegnanti

- misurano il progresso degli alunni sia rispetto agli obiettivi stabiliti per ogni singola disciplina, in termini di conoscenze, competenze e capacità, che all'interno di un quadro d'insieme di obiettivi educativi che sono trasversali a tutte le discipline e che concorrono alla valutazione complessiva degli alunni stessi;
- ripensano le strategie per il conseguimento degli obiettivi prefissati in caso di insuccesso degli alunni;

gli alunni

- acquisiscono consapevolezza dei propri deficit rispetto agli obiettivi metodologici e disciplinari esplicitati da ogni insegnante;
- riescono autonomamente a cercare strategie di apprendimento più efficaci.

La valutazione si distingue in **formativa e sommativa**.

La valutazione formativa interessa il processo di apprendimento nel suo svolgersi e non si conclude con un giudizio, ma permette

1. di verificare l'efficacia dell'intervento didattico ed educativo;
2. di riprogettare e correggere l'intervento.

La valutazione sommativa, effettuata al termine del processo di apprendimento, permette di rilevare il livello raggiunto dallo studente.

2. DIVISIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

Attualmente l'anno scolastico è ripartito in quadrimestri.

3. VALUTAZIONE DEL COMPORAMENTO

“La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.” (DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1)

“**La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.**”
(DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 4, comma 2)

“**Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.**”
(DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 4, comma 5)

“**La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi** deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e **deve essere verbalizzata** in sede di scrutinio intermedio e finale.”
(DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 3)

Il collegio docenti riunitosi in data 15 gennaio 2009, aveva deliberato che la valutazione del comportamento:

1. non ha funzione sanzionatoria ma formativa; considera atteggiamenti, correttezza e coerenza nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri e modalità di partecipazione alla vita della scuola per l’intero arco temporale del periodo scolastico considerato;
2. può essere riferita non necessariamente a singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari;
3. promuove una riflessione dell’alunno come autovalutazione dei suoi comportamenti e percorsi di apprendimento;
4. costituisce soglia di attenzione per comportamento non adeguato il voto sei;
5. la scuola è tenuta ad avvisare le famiglie con una lettera scritta qualora lo studente riporti il voto sei o cinque;
6. di spiegare agli studenti quanto deliberato dal Collegio affinché non venga interpretato meramente come un “codice di condotta”, ma come uno strumento che promuove una riflessione sui suoi comportamenti e sul suo percorso educativo;
7. il consiglio di classe del penultimo anno di indirizzo professionale potrà valutare con il voto di condotta la frequenza corsi di Terza area .
8. il consiglio di classe dell’ultimo anno di indirizzo professionale potrà valutare con il voto di condotta. del primo quadrimestre la frequenza e il comportamento allo stage estivo (seguendo i moduli stilati dal tutor aziendale e da quello interno alla scuola) e la frequenza ai corsi di Terza area fino al mese di dicembre.

Si approva a tal fine la tabella B (criteri per l’attribuzione del voto di condotta)

Tabella B
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
 deliberati dal Collegio Docenti del 15 gennaio 2010

Obiettivi	Indicatori	Voto 9 / 10	Voto 8	Voto 7	Voto 6
Acquisizione di una coscienza morale e civile	Comportamento con docenti, compagni e personale della scuola	L'alunno/a è sempre corretto e rispettoso	Ha un comportamento corretto e rispettoso	Ha un comportamento sostanzialmente corretto	Ha un comportamento poco corretto e poco rispettoso
	Uso delle strutture della scuola	Utilizza in maniera responsabile i materiali e le strutture della scuola	Usa correttamente i materiali e le strutture della scuola	Utilizza in maniera non sempre accurata i materiali e le strutture della scuola	Utilizza in maniera trascurata i materiali e le strutture della scuola
	Rispetto del regolamento d'Istituto	Rispetta il regolamento. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari	Rispetta il regolamento; talvolta può ricevere richiami verbali	Talvolta non rispetta il regolamento; può ricevere richiami verbali e scritti.	Viola frequentemente il regolamento, riceve ammonizioni verbali e richiami scritti. Nel caso l'alunno venga sospeso anche un solo giorno gli si deve attribuire il voto sei.
Partecipazione alla vita didattica	Frequenza	Frequenta con regolarità rispettando gli orari. Giustifica con tempestività le assenze	Frequenta con regolarità le lezioni anche se talvolta non rispetta gli orari	Frequenta in modo non sempre regolare; non è puntuale nella presentazione delle giustificazioni	Frequenta con discontinuità e non giustifica regolarmente
	Partecipazione al dialogo educativo	Segue con interesse le proposte didattiche e collabora attivamente alla vita scolastica	Partecipa alle proposte didattiche e generalmente collabora alla vita scolastica	Segue in modo recettivo l'attività scolastica oppure manifesta partecipazione selettiva o discontinua	Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo ed è spesso fonte di disturbo durante le lezioni
	Rispetto delle consegne	Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. E' sempre munito del materiale necessario ed è regolarmente presente alle verifiche	Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è solitamente munito del materiale necessario	Talvolta non rispetta le consegne e non è sempre munito del materiale scolastico	Rispetta le consegne solo saltuariamente e spesso non è munito del materiale scolastico

Nota: per l'attribuzione del dieci devono essere soddisfatti tutti i sei indicatori.

Per quanto riguarda **l'attribuzione del voto cinque**, data la valenza dello stesso (**non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato**), si ritiene di dover riportare integralmente il testo della normativa cui fare riferimento:

DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 2

“La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto legge, dei comportamenti:

- a) previsti dai commi 9 e 9 bis dell'art. 4 DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
- b) che violino i doveri di cui ai commi 1,2 e 5 dell'art. 3 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni”.

Le norme richiamate sono le seguenti:

- DPR 24 giugno 1998, n. 249, articolo 4, comma 1
“i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati”.
- D.L. 137 dell'1 settembre 2008, art. 2 comma 1
“Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede”
- DPR 24 giugno 1998, n. 249, art. 4 commi 9 e 9 bis
“L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.”

“Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.”

- DPR 24 giugno 1998, n. 249, art. 3, commi 1,2 e 5

“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.”

“Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.”

“Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.”

4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

“...la valutazione non può risolversi nel semplice calcolo matematico dei voti... conseguiti dagli alunni nelle singole discipline, poiché essa investe ... anche una serie di variabili (da quelle personali, temporali e ambientali) che contribuiscono a definire il profilo del singolo alunno e il livello della sua preparazione.” (C.M. n° 46 del 7/05/2009)

Sulla base delle indicazioni ministeriali inerenti lo svolgimento degli scrutini, nonché della normativa sull'innalzamento dell'obbligo scolastico (D.M. n. 139 del 22 agosto 2007), il collegio docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, individua i seguenti criteri generali di valutazione finale:

1. i singoli docenti, al fine dell'attribuzione dei voti, ne utilizzano l'intera scala sulla base degli obiettivi didattici ed in conformità alla griglia di valutazione qui di seguito elaborata.
2. la valutazione alla fine del biennio (triennio per il professionale) deve tenere conto del percorso formativo dell'allievo nell'ambito degli anni precedenti e delle capacità dello stesso di affrontare con profitto il triennio – biennio successivo .

I criteri che seguono, in quanto deliberati dal Collegio docenti che ne ha la competenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 del DPR 275/1999 (Regolamento Autonomia e del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122), sono di norma vincolanti per i docenti e i consigli di classe. Eventuali decisioni assunte dai Consigli di classe in difformità dai criteri deliberati, devono esser adeguatamente motivate e verbalizzate.

“Il **numero delle assenze degli alunni** non è per se stesso preclusivo della valutazione del profitto in sede di scrutinio finale, purché il giudizio favorevole possa essere desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, svolti in casa o a scuola, corretti e classificati nel corso dell'intero anno scolastico, da cui si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.”

(O.M. 9 marzo 1995 n. 80, articolo 6)

Fermo restando che la scala dei voti va dall'uno al dieci, il collegio docenti ritiene di **non utilizzare in sede di scrutinio i voti “uno” e “due”** perché possono risultare inutili e demotivanti. Può essere utilizzato il voto “tre” allorquando ad una situazione carente si accompagna un manifesto e continuo disinteresse per lo studio.

Si approva la tabella C di corrispondenza descrittori/voti.

TABELLA C**CORRISPONDENZA DESCRITTORI/VOTI PER LO SCRUTINIO**

criteri e strumenti della misurazione e della valutazione
approvati dal Collegio dei Docenti il 12 Gennaio 2010

DESCRITTORI	VOTI
Lo studente evidenzia pesanti lacune di base, un certo disorientamento di tipo logico e metodologico, gravi carenze nella conoscenza degli argomenti svolti che non gli consentono di progredire nell'apprendimento, accompagnati da un manifesto disinteresse per lo studio.	3
Lo studente ha poche conoscenze della disciplina che non sa utilizzare e se le utilizza lo fa in modo non appropriato e spesso scorretto. Dimostra grandi difficoltà nella comprensione del testo proposto. Si esprime in modo poco coeso, non coerente e con un lessico spesso inadeguato.	4
Lo studente possiede conoscenze molto incerte e non sempre corrette. Le usa in modo superficiale e, a volte, non pertinente. Si esprime non sempre in modo coeso e coerente e usa il linguaggio specifico della disciplina in maniera poco adeguata.	5
Lo studente conosce gli elementi basilari ed essenziali della disciplina e li applica in modo accettabile. Si esprime in modo semplice ma coerente anche se il lessico utilizzato non è sempre adeguato.	6
Lo studente conosce gli elementi essenziali della disciplina e attua collegamenti pertinenti all'interno degli argomenti della stessa. Utilizza il linguaggio specifico in maniera corretta e si esprime con precisione e chiarezza.	7
Lo studente possiede una conoscenza approfondita degli elementi essenziali della disciplina, si orienta con una certa disinvoltura tra i contenuti della stessa riuscendo ad effettuare con agilità collegamenti anche interdisciplinari. Si esprime in modo corretto ed efficace.	8
Lo studente conosce la disciplina nei suoi molteplici aspetti, sa effettuare collegamenti significativi disciplinari e interdisciplinari; dimostra padronanza della terminologia specifica ed espone sempre in modo coerente ed appropriato.	9
Lo studente conosce in modo sicuro la disciplina, è in grado di costruire autonomamente un percorso critico, attraverso nessi o relazioni tra aree tematiche diverse. Usa il linguaggio specifico in modo rigoroso e si esprime in modo personale con ricchezza lessicale.	10

VALUTAZIONE FORMATIVA

“Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa...”

(DPR 22 giugno 2009, n. 122, art.1, comma 4)

Per la valutazione formativa si farà riferimento a quanto deliberato in sede di programmazione dai consigli di classe (mese di ottobre)

VALUTAZIONE FINALE O SOMMATIVA (*scrutinio di giugno - prima sessione*)

“Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione.”

(DPR 22 giugno 2009, n. 122, art.4, comma 6)

“A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a **tutte** le discipline è comunicato alle famiglie.”

(DPR 22 giugno 2009, n. 122, art.4, comma 6)

Sono ammessi all’Esame di Stato “gli alunni che nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Al fine di stabilire la promozione o meno dei singoli alunni si terrà conto dei seguenti criteri:

- A. In presenza di **tre/quattro insufficienze gravi** lo studente potrà non essere ammesso alla classe successiva se:
- ha dimostrato mancanza di impegno e di volontà nel superare le difficoltà incontrate;
 - non ha superato le lacune del primo quadrimestre;
 - le insufficienze riguardano in particolare le discipline caratterizzanti il corso di studi;
 - il Consiglio ritiene che lo studente non potrà superare le lacune entro la seconda sessione.
- B. In caso di **due gravi insufficienze e due insufficienze non gravi** il consiglio di classe valuterà come ulteriori elementi utili a determinare la decisione i seguenti fattori :
- interesse, partecipazione ed impegno profusi nell’attività didattica;
 - progressione rispetto ai livelli di partenza;
 - esito della frequenza di eventuali corsi di recupero;
 - capacità e abilità di colmare le lacune evidenziate;
 - possibilità di affrontare l’anno successivo con profitto.
- C. Nei confronti degli alunni che presentino **una insufficienza grave e insufficienze non gravi in una o più discipline**, il consiglio di classe prima di deliberare, procede a una valutazione che tenga conto:
- delle possibilità personali di recupero;
 - delle possibilità dello studente di raggiungere, nell’anno scolastico successivo, gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate;
 - delle capacità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico.

- D. Nei confronti degli alunni che presentino **diffuse insufficienze non gravi in più discipline**, il consiglio di classe prima di deliberare procede a una valutazione che tenga conto:
- o delle possibilità personali di recupero;
 - o delle possibilità dello studente di raggiungere, nell'anno scolastico successivo, gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate;
 - o delle capacità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico.

I casi eccezionali di **alunni in gravi difficoltà** durante l'anno per vari motivi (accertati disagi di carattere personale, familiare, di salute etc.) dovranno essere valutati con particolare attenzione.

Nel caso di promozioni deliberate in presenza di **aiuti**, il consiglio di classe comunica alla famiglia che l'alunno dovrà impegnarsi nelle discipline segnalate.

Agli studenti **non ammessi** alle classi successive viene comunicata la motivazione di tale decisione.

Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 352, gli studenti che al termine delle lezioni a giudizio del Consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere prima dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio d'ammissione / non ammissione alla classe successiva.

VALUTAZIONE FINALE O SOMMATIVA (scrutinio di settembre - seconda sessione)

Lo studente sarà ammesso alla classe successiva qualora abbia superato le lacune nelle materie col giudizio sospeso.

Diversamente, il consiglio di classe valuterà l'opportunità di ammetterlo alla classe successiva se ritiene che:

- o possa comunque affrontare l'anno scolastico successivo con profitto;
- o possieda i prerequisiti necessari per l'apprendimento e lo studio delle diverse discipline.

ATTRIBUZIONE DELLA LODE AGLI ESAMI DI STATO

“La commissione d'esame, **all'unanimità**, potrà attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell'integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.”

(D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009, art. 3, comma 1).

La lode può essere attribuita ai candidati a condizione che:

- abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del DPR 23 luglio 1998, n.323;
- abbiano riportato negli ultimi scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

(D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009, art. 3, comma 2).

Relativamente all'anno scolastico 2009-2010

“La commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile s senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del DPR 23 luglio 1998, n. 323;
- b) abbiano riportato negli scrutini finali **relativi all'ultima classe** solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Il credito scolastico relativo all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità”.

(D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009, art. 4, comma 1).

Relativamente all'anno scolastico 2010-2011

“la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile s senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del DPR 23 luglio 1998, n. 323;
- b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Il credito scolastico relativo al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità”. (D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009, art. 4, comma 2).

a.s. 2009-2010	a.s. 2010-2011	a.s. 2011-2012
MEDIA DEI VOTI ≥ 8 solo del quinto anno	MEDIA DEI VOTI ≥ 8 classe quarta e quinta	MEDIA DEI VOTI ≥ 8 classe terza, quarta e quinta
CREDITO MASSIMO solo del quinto anno	CREDITO MASSIMO classe quarta e quinta	CREDITO MASSIMO classe terza, quarta e quinta

5. VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI

dalle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione e degli alunni stranieri"
febbraio 2006

"La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi."

"Il riferimento più congruo a questo tema lo si trova **nell'art. 45, comma 4, del DPR n. 394 del 31 agosto 1999** che così recita: il collegio dei docenti definisce in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi d'insegnamento....." Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione dell'attenzione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni.

Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo, secondo quanto esplicitato dalle **Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati** e con le finalità del **Profilo educativo dello studente**, che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla **L 53/03, art. 3**, relativi, in particolare, alla valutazione.

Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare – diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite.

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa", si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento, in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra, ... occorre far riferimento ad una pluralità di elementi, fra cui non possono mancare una previsione di sviluppo dell'alunno.

Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni".

"I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale,..., sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani."
(DPR 22 giugno 2009, n. 122, art.1, comma 9)

6. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni...”
(DPR 22 giugno 2009, n. 122, art.4, comma 1)

“La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI (piano educativo personalizzato) ... ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.”
(DPR 22 giugno 2009, n. 122, art.9, comma 1)

“Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto.”
(DPR 22 giugno 2009, n. 122, art.4, comma 1)

9. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, a conclusione di ciascuno degli ultimi tre anni scolastici, procede all'attribuzione del credito scolastico sulla base della tabella A
(D.M. 42 del 22 maggio 2007)

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione Fisica, gli insegnanti tecnico-pratici..., i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica **limitatamente** agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico...”
(DPR 22 giugno 2009, n. 122, art.6, comma 3)

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata con l'indicazione degli elementi valutativi.

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascuno alunno ammesso alla classe successiva e' pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale e trascritto nella pagella scolastica.

IL CREDITO SCOLASTICO VIENE DELIBERATO SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI :

- profitto nelle diverse discipline compreso il voto di condotta, al fine dell'attribuzione alle fasce previste dalla tabella.
- attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola, quali stage, attività nell'ambito dell'arricchimento culturale previsto dal POF, alternanza scuola/lavoro partecipazione a concorsi e gare studentesche;
- eventuali crediti formativi;
- stage lavorativi con valutazione positiva.

IL COLLEGIO DOCENTI AL FINE DI ASSICURARE OMOGENEITÀ, EQUITA' E TRASPARENZA NELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE (DPR 22 GIUGNO 2009, N. 122, ART. 1, COMMA 5.), PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO APPROVA I SEGUENTI CRITERI:

individuata la banda di oscillazione del credito scolastico, l'attribuzione del punteggio minimo o massimo della stessa avverrà, in linea generale, sulla base dei seguenti criteri:

- si assegna il punteggio minimo quando le cifre decimali della media dei voti sono **inferiori o uguali a 0,49**;
- si assegna il punteggio massimo di fascia quando le cifre decimali della media dei voti sono **uguali o superiori a 0,50**;

nella fascia in cui è possibile l'attribuzione di tre diversi punteggi, ossia della media dei voti che va dall'otto al dieci, l'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- quando la media dei voti è **inferiore o uguale a 8,49** si assegnerà il punteggio minimo della fascia;
- quando la media dei voti è **compresa tra 8,50 e 9,00** si assegnerà il punteggio intermedio;
- quando media dei voti è **superiore a 9.00** si assegnerà il punteggio massimo.

TABELLA A CREDITO SCOLASTICO Candidati interni		
a.s. 2009-2010	classe terza	tabella D.M n. 99 del 16 dicembre 2009
	classe quarta e quinta	tabella D.M. n. 42 del 22 maggio 2007
a.s. 2010-2011	classe terza e quarta	tabella D.M n. 99 del 16 dicembre 2009
	classe quinta	tabella D.M. n. 42 del 22 maggio 2007
a.s. 2011-2012	classe terza quarta e quinta	tabella D.M n. 99 del 16 dicembre 2009

D.M. n. 42 del 22 maggio 2007**TABELLA A**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

**CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni**

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 10$	6-8	6-8	7-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.

Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $M = 6,5$).

D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009**TABELLA A**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

**CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni**

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).

10 . CREDITI FORMATIVI

In presenza di rilevanti crediti formativi il consiglio di classe potrà attribuire il massimo punteggio relativo alla fascia.

Il Collegio Docenti riconosce a tal fine i seguenti crediti formativi:

- l'attività degli alunni presso aziende, qualora si configuri come attività didattica sulla base di accordi locali , regionali o nazionali;
- le attività di formazione effettuate durante l'anno scolastico anche in attuazione di appositi progetti autorizzati ;
- attività artistico culturale che comporti un impegno continuativo
- attività di volontariato-solidarietà-cooperazione in associazioni con un impegno continuativo
- attività sportiva che comporti la partecipazione a manifestazioni almeno a livello provinciale
- attività lavorative attinenti al corso di studio;
- esperienze di approfondimento linguistico conseguito secondo le modalità previste dal DM 24/02/2000;
- esperienze di soggiorno all'estero per corsi di approfondimento linguistico .
- per l'indirizzo professionale , la frequenza ai corsi di Terza area ed il voto particolarmente positivo all'esame regionale.